

Sentenza n. 178 depositata il 30 luglio 2020

Materia: Ambiente

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione **degli artt. 97 e 117, commi primo e secondo lett. s) della Costituzione**

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Legge della Regione Liguria 27 dicembre 2018, n.29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019), **artt. 35, commi 1 e 2, e 36**

Esito: dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 35, commi 1 e 2, e 36 della legge della Regione Liguria n. 29 del 2018

dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Liguria n. 31 del 2019

La legge della Regione Liguria n. 29 del 2018, recante disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019, è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri che ha sollevato questioni di legittimità costituzionale **sugli articoli 35, commi 1 e 2, e 36** in riferimento agli artt. 97 e 117, commi primo e secondo, lettera s), della Costituzione.

L'impugnato **art. 35, commi 1 e 2**, modificando il comma 1 dell'art. 16 della legge Regione Liguria n. 8 del 2014 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico), pone il divieto di immettere nelle acque interne specie ittiche non autoctone; tuttavia, definendo le specie facendo riferimento soltanto agli esemplari idonei alla riproduzione, consente di fatto l'immissione nelle acque interne di esemplari sterili inidonei alla riproduzione.

In considerazione che il danno all'ecosistema può essere determinato non soltanto dalla capacità riproduttiva di esemplari ittici non autoctoni, ma anche da esemplari sterili per incompatibilità con le specie autoctone, il ricorrente ha censurato l'abbassamento di livello di tutela ambientale determinato dalla legge regionale in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett.s), Cost., che riserva allo Stato la competenza a legiferare in materia ambientale.

In pendenza di giudizio di legittimità costituzionale, la Regione Liguria ha nuovamente legiferato in materia con la l.r. **n. 31 del 2019, il cui art. 3, comma 3**, interviene ancora sul comma 1 dell'art. 16 della l.r. n. 8 del 2014, lasciando, però, sostanzialmente immutata la disposizione normativa che continua a consentire l'immissione nelle acque interne di esemplari ittici non autoctoni, ancorché sterili.

La Corte ha ritenuto fondata la questione ed ha dichiarato l'illegittimità costituzionale **dell'art. 35, commi 1 e 2 della legge della Regione Liguria n. 29 del 2018 e dell'art.3, comma 3 della successiva l.r. n.31 del 2019** per essere intervenuto in materia ambientale riservata allo Stato

(art.117, comma secondo, lett.s), in contrasto con le norme statali interposte di derivazione comunitaria che vietano l'introduzione e prevengono la diffusione di specie alloctone: **l'art. 12 , comma 3, del d.P.R. n.357 del 1997 e l'art. 6 del d.lgs. n. 230 del 2017.**

L'altra disposizione impugnata, **l'art 36 della medesima l.r. n.29 del 2018**, prevede la sostituzione del comma 7 dell'art. 34 della l.r. n. 29 del 1994 recante norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio. La novazione apportata dall'impugnato art. 36 recita: *"... è prevista l'integrazione di due giornate settimanali per l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre e il 30 novembre. La Giunta regionale, sentito l'ISPRA, ha la facoltà di modificare tale integrazione"*.

Il ricorrente censura l'intervento legislativo regionale (in ambito ambientale riservato alla competenza statale) che prescrive l'adozione del calendario venatorio con disposizione di legge regionale, in contrasto con l'art. 18 della legge n.157 del 1992 che, invece, prevede l'adozione dello stesso con atto amministrativo, che garantisce maggiormente la flessibilità necessaria per adattare il calendario ai cambiamenti determinati da circostanze imprevedibili, e in contrasto, inoltre, con le direttive europee concernenti la conservazione degli habitat naturali e la conservazione degli uccelli selvatici. Conseguentemente viene dedotta la violazione degli artt. 97 e 117, primo e secondo comma, lettera s),Cost.

La Corte ha ritenuto fondata la questione, ritenendo illegittimo l'utilizzo della legge provvedimento per l'adozione del calendario venatorio e riaffermando la maggiore idoneità del procedimento amministrativo ad adottare prescrizioni che siano adeguate alle mutevoli situazioni di fatto. Inoltre l'intervento obbligatorio del parere dell'ISPRA nel procedimento amministrativo garantisce l'adeguamento del calendario venatorio alle specificità locali.

La Corte afferma infine che la possibilità consentita alla Giunta regionale di modificare, sentito l'ISPRA, l'integrazione del calendario, non rende la disposizione impugnata rispettosa dell'art. 18 della legge n.157 del 1992, perché quest'ultimo prevede comunque sempre l'utilizzo del procedimento amministrativo per l'adozione del calendario venatorio e non, eventualmente, soltanto per la sua modificazione.